

Legislatura 17^a - 12^a Commissione permanente - Resoconto sommario n. 173 del 12/11/2014

IGIENE E SANITA' (12^a)

MERCOLEDÌ 12 NOVEMBRE 2014
173^a Seduta

Presidenza della Presidente
DE BIASI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute De Filippo.

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE REFERENTE

(1324) *Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, di enti vigilati dal Ministero della salute, di sicurezza degli alimenti, di sicurezza veterinaria, nonché disposizioni di riordino delle professioni sanitarie, di tutela della salute umana e di benessere animale*

(154) *Laura BIANCONI e D'AMBROSIO LETTIERI. - Istituzione degli ordini e albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione*

(693) *MANDELLI e D'AMBROSIO LETTIERI. - Modifiche all'articolo 102 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265*

(725) *D'AMBROSIO LETTIERI ed altri. - Riordino della disciplina degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie*

(818) *Annalisa SILVESTRO ed altri. - Riordino della disciplina degli Ordini delle professioni sanitarie di medico-chirurgo, di odontoiatra, di medico veterinario, di farmacista e delle professioni sanitarie di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251*

(829) *BIANCO ed altri. - Norme in materia di riordino della disciplina degli ordini delle professioni sanitarie di medico-chirurgo e di odontoiatra, di medico veterinario e di farmacista e istituzione degli ordini e degli albi delle professioni sanitarie*

(833) *D'ANNA. - Ordinamento delle professioni di biologo e di psicologo*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 1° ottobre.

La **PRESIDENTE** prende la parola, in qualità di relatrice, in sede di illustrazione degli emendamenti, soffermandosi sulle proposte di modifica 3.0.1 e 8.0.1, oggetto di riformulazione (emendamenti 3.0.1 e 8.0.1 testi 2, pubblicati in allegato).

Gli emendamenti in questione sono volti a disciplinare le professioni dell'osteopata e del chiropratico. Le modificazioni apportate ai testi originari degli emendamenti, da cui sono scaturiti i testi 2 in commento, sono accomunate dalla finalità di demandare la disciplina dei profili concernenti la formazione e le equipollenze dei titoli abilitativi a successivi provvedimenti attuativi, così da evitare una inopportuna trattazione in sede legislativa di tali aspetti e da superare alcune delle obiezioni rispetto al riconoscimento delle nuove professioni. La *ratio* è quella di addivenire ad una regolamentazione che consenta anche di contrastare il fenomeno dell'abusivismo, particolarmente preoccupante nel settore delle attività di tipo riabilitativo.

Fa presente, infine, che sta valutando la possibilità di presentare un'ulteriore emendamento, volto a disciplinare alcuni aspetti dello **status dell'assistente sociale**.

Quindi, non essendovi altre richieste di intervento, la **PRESIDENTE** dichiara conclusa l'illustrazione degli emendamenti e rinvia il seguito dell'esame congiunto, ricordando che non è ancora stata sciolta la riserva in ordine ad alcuni profili di improponibilità degli emendamenti presentati.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La **PRESIDENTE** comunica che nel corso della prossima settimana potrà essere esaminato il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sul cosiddetto caso Stamina e potranno svolgersi le audizioni già precedentemente programmate nell'ambito dell'indagine conoscitiva sugli effetti dell'inquinamento ambientale e nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla sostenibilità del Servizio sanitario nazionale. Sarà inoltre svolta l'istruttoria funzionale all'esame congiunto degli atti comunitari n. 557 e n. 558. Per quanto attiene alle procedure in sede referente, potranno essere oggetto di trattazione i disegni di legge concernenti la donazione del sangue da cordone ombelicale, in ordine ai quali il relatore sta valutando l'opportunità di presentare alcuni ulteriori emendamenti al testo unificato; inoltre, riguardo al disegno di legge in materia di *screening* neonatale, su istanza del relatore il termine per la presentazione di emendamenti è posticipato alle ore 18 di martedì 25 novembre.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,10.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1324

Art. 3

3.0.1 (testo 2)

La Relatrice

Dopo l'**articolo 3**, inserire i seguenti:

«Art. 3-bis.

(Istituzione e definizione della professione dell'osteopata)

È istituita la professione sanitaria di osteopata.

L'osteopata è il professionista sanitario che, in possesso di laurea abilitante o titolo equipollente, svolge la propria attività sulla base delle competenze individuate secondo le procedure previste dall'articolo 5, commi 1, 2, 4 e 5 della legge 1 febbraio 2006, n.43.

Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'Istruzione, università e ricerca, di concerto con il Ministro della Salute è definito l'ordinamento didattico della formazione universitaria in osteopatia.

Con successivo Accordo Stato-Regioni sono stabiliti i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti ai fini dell'esercizio della professione sanitaria di cui al comma 1.

È istituito senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso l'Ordine dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche della riabilitazione e della prevenzione, l'albo per la professione sanitaria di osteopata.

Possono iscriversi all'albo istituito ai sensi del comma 5, i soggetti che hanno conseguito la formazione universitaria in osteopatia di cui al comma 3, e i soggetti in possesso dei titoli ai sensi del comma 4.

Art. 8

8.0.1 (testo 2)

La Relatrice

Dopo l'**articolo 8**, inserire i seguenti:

«Art. 8-bis.

(Figura e profilo della professione sanitaria del chiropratico)

E' istituita la professione sanitaria di chiropratico.

Il chiropratico è il professionista sanitario che, in possesso di laurea abilitante e dell'iscrizione al registro istituito presso il Ministero della salute, svolge la propria attività sulla base delle competenze individuate secondo le procedure previste dall'articolo 5, commi 1, 2, 4 e 5, della legge 1 febbraio 2006, n.43.

Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, è definito l'ordinamento didattico della formazione universitaria in chiropratica.

Con successivo Accordo Stato-Regioni sono stabiliti i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti ai fini dell'esercizio della professione sanitaria di cui al comma 1.

All'articolo 2, della legge 24 dicembre 2007, n.244, è abrogato il comma 355.